

“Decreto Sostegni-bis” le principali novità e le misure adottate di maggior interesse per gli Enti Locali

È stato pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 il **Dl. 25 maggio 2021, n. 73**, recante **“Misure urgenti connesse all'emergenza da 'Covid-19', per le Imprese, il Lavoro, i Giovani, la Salute e i Servizi territoriali”** (c.d. **“Decreto Sostegni-bis”**).

La Manovra, dalla dotazione di Euro 40 miliardi, rappresenta un'ulteriore risposta del Governo di fronte alla crisi pandemica e introduce ristori e finanziamenti agevolati per le Imprese, i cittadini e gli Enti pubblici.

Tra le principali novità introdotte per gli Enti Locali, si segnala, nell'ordine, lo stanziamento di 1,9 miliardi per sostenerli nella difficile congiuntura economica, Euro 500 milioni destinati al **“Trasporto pubblico locale”**, ed Euro 100 milioni per compensare le minori entrate dell'Imposta di soggiorno.

Sono state rifinanziate, anche per il 2021, le iniziative dei Comuni relative al potenziamento dei Centri estivi, dei Servizi socio-educativi territoriali e dei Centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Inoltre, è stato istituito un Fondo da Euro 500 milioni per il percorso di risanamento dei Comuni in disavanzo strutturale.

Di seguito **una sintesi delle misure repute di maggiore interesse per gli Enti Locali** e le Società da loro partecipate.

Art. 1 Contributo a fondo perduto

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica **“Covid-19”**, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti con Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto. È riconosciuto inoltre un contributo a fondo perduto anche a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di Partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia stato inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Art. 2 – “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse”

È istituito un Fondo, denominato **“Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse”**, con una dotazione di Euro 100 milioni per l'anno 2021, per le attività economiche chiuse per in periodo di almeno 4 mesi per effetto delle misure adottate ai sensi del Dl. n.19/2020, artt. 1 e 2.

Art. 3 Incremento risorse sostegno Comuni vocazione montana

È incrementato il **“Fondo per il Turismo”** ad Euro 100 milioni per l'anno 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (come da tabella allegata all'articolo), e obbligatoriamente da erogare a favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati e a definire i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

Art. 6 Agevolazioni Tari

Viene prevista l'istituzione di un Fondo presso il Ministero dell'Interno con dotazione di Euro 600 milioni, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di riduzioni ai Tari/ Tarip a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o da restrizioni dell'esercizio della propria attività.

La ripartizione verrà effettuata tramite Decreto del Ministero dell'Interno da adottarsi entro il 24 giugno 2021. Le somme saranno erogate a ciascun Ente, in proporzione dell'agevolazione massima riconducibile

alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3, della Nota metodologica stima Tari e Tari corrispettivo del Decreto Mef 1° aprile 2021 n. 59033.

Ai sensi del comma 3, i Comuni possono concedere riduzioni della Tari anche in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. L'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibili dallo Stato verrà stabilito nel Decreto sopra menzionato.

I Comuni possono determinare, anche mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

Le risorse assegnate e non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della Certificazione di cui alla della Legge n. 178/2020, art. 1, comma 827, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui alla Legge n. 228/2012, art. 1, commi 128 e 129.

Art. 7 Misure urgenti a sostegno del Settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi

Il Decreto incrementa con ulteriori Euro 150 milioni il Fondo di cui al Dl. n. 34/2020, art. 182, comma 1. Tali risorse sono destinati a sostenere le Agenzie di viaggio e i Tour operator nonché le Imprese turistico-ricettive, le Guide e gli Accompagnatori turistici e le Imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico.

Per quanto riguarda il rilancio della attrattività turistica delle Città d'arte, è istituito, nello Stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo con una dotazione di Euro 50 milioni per l'anno 2021 destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni classificati dall'Istat a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'Umanità.

Art. 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione, dei termini plastic tax e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal Sisma 2016 e 2017

Prorogato al 30 giugno 2021 il termine per la sospensione dell'attività dell'Agente della Riscossione e degli Enti Locali attraverso l'invio di cartelle di pagamento, ingiunzioni di pagamento, procedure esecutive e cautelari. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 al 25 maggio e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Dpr. n. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Dlgs. n. 46/1999.

La predetta sospensione opera anche per quanto concerne gli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'Agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 152, comma 1, terzo periodo, del Dl. n. 34/2020. La sospensione opera anche ai fini delle verifiche di cui all'art. 48-bis, del Dpr. n. 602/1973.

Viene inoltre rinviato al 1° gennaio 2022 il termine di decorrenza per l'applicazione della cd. "Plastic Tax" e al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al Catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017.

Art. 10 - Misure di sostegno al Settore sportivo

L'art. 10 proroga di un anno la disposizione dell'art. 81 del "Decreto Agosto" Dl n. 104/2020, che, con l'obiettivo di incentivare le Imprese, i lavoratori autonomi e gli Enti non commerciali a investire in campagne pubblicitarie nei confronti di Leghe, Società e Associazioni sportive professionistiche o dilettantistiche, riconosce un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Le risorse impiegate devono essere di ammontare complessivo non inferiore a Euro 10mila e devono essere destinate a soggetti con ricavi "2019" prodotti in Italia pari almeno a Euro 150mila fino a Euro 15 milioni.

Il credito d'imposta è quindi applicabile anche agli Investimenti sostenuti nel corso dell'anno 2021, ed a tal fine, è stanziato un importo massimo di Euro 90 milioni.

Previsto anche il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per effettuare test di diagnosi dell'infezione da "Covid-19", spettante alle Società sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato il valore della produzione di Euro 100 milioni e alle Società e Associazioni dilettantistiche iscritte al Coni. A tale scopo, è istituito un Fondo con dotazione di Euro 56 milioni. Le modalità attuative saranno definite con Dpcm. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del "Sostegni-bis".

Vengono assegnati ulteriori Euro 180 milioni per l'anno 2021 al "Fondo unico per il sostegno delle Associazioni sportive e Società sportive dilettantistiche" destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle realtà costrette a sospendere l'attività sportiva. Con apposito Decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del "Sostegni-bis", verranno individuate le modalità di attuazione.

Art. 13 Misure per il sostegno alla liquidità delle Imprese

Il Decreto apporta modifiche al testo del Dl. n. 23/2020, introducendo una serie di disposizioni volte a favorire l'accesso al credito da parte delle Imprese.

Art. 21 - "Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali"

La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" è incrementata di Euro 1 miliardo per l'anno 2021, con attribuzione alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari".

Entro il prossimo 4 giugno 2021, il Mef stipulerà con la Cassa DD.PP. Spa un addendum alla Convenzione vigente e renderà disponibile detto importo, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli Enti Locali e delle Regioni e Province autonome alle risorse, secondo un contratto-tipo, approvato con Decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Mef e della Cassa DD.PP. Spa, nonché i criteri e le modalità di gestione da parte di Cassa DD.PP. Spa.

Gli Enti Locali, le Regioni e le Province autonome che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con Deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021, alla Cassa DD.PP. Spa, un'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum. L'anticipazione di liquidità è subordinata al relativo riconoscimento.

Le anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli Enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento. Dette anticipazioni sono concesse agli Enti Locali in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 203 e 204 del Tuel, mentre con riferimento alle Regioni e alle Province autonome, le anticipazioni sono concesse in deroga alle disposizioni di cui all'art. 62 del Dlgs. n. 118/2011.

Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli Enti richiedenti iscrivono nel Titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un "Fondo anticipazione di liquidità" di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile.

La richiesta di anticipazione di liquidità è corredata di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante lega le dell'Ente richiedente contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il Modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni e dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento, verificata dall'Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili, ed è restituita con Piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al

contratto tipo. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare è pari al rendimento di mercato dei Btp a 5 anni in corso di emissione, con un minimo pari a zero, e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta alle scadenze previste, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa DD.PP. Spa, l'Agenzia delle Entrate provvede a trattenere le relative somme:

- per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'Imposta municipale propria,
- per le Città metropolitane e le Province, all'atto del riversamento alle medesime dell'Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, riscossa tramite Modello "F24";
- per le Regioni e le Province autonome, a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria statale.

Gli Enti provvedono all'estinzione dei debiti con l'anticipazione entro il 30° giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione stessa. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei Dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. La Cassa DD.PP. Spa verifica, attraverso la Piattaforma elettronica l'avvenuto pagamento dei debiti e, in caso di mancato pagamento, può chiedere per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione.

All'esito del pagamento di tutti i debiti indicati, gli Enti utilizzano le eventuali somme residue per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al periodo precedente è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei Dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Art. 23 - Capitalizzazione Società controllate dallo Stato

La disposizione di cui all'art. 23 ha eliminato il termine massimo del 31 dicembre 2020 entro cui il Mef, autorizzato a partecipare al Capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della Società per l'esercizio dell'attività d'impresa nel Settore del Trasporto aereo di persone e merci, avrebbe dovuto sottoscrivere gli aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite Società a prevalente partecipazione pubblica, come previsto dall'art. 79, comma 4, del Dl. n. 18/2020.

Stessa cosa anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di Società controllate dallo Stato, al fine di sostenere Programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle stesse, come previsto dall'art. 66 del Dl. n. 104/2020.

Art. 27 Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex "Covid-19"

A coloro che hanno avuto un quadro clinico legato al "Covid-19", tale da richiedere un monitoraggio dedicato e un'attività clinico-diagnostica assistenziale specifica, il Ssn. garantisce la gratuità per un periodo di 2 anni delle spese per prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Per questo sono stanziati, per l'anno 2021 Euro 28.802.000; per l'anno 2022 Euro 24.993.000 e per l'anno 2023 Euro 4.441.000.

Art. 28 Iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di Salute e Clima

Il Decreto istituisce un Fondo con una dotazione di Euro 500 milioni per l'anno 2021 per iniziative di finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di Salute e Clima.

Le iniziative finanziabili sono finalizzate:

- alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al "Covid-19";
- a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell'Accordo di Parigi del 2015.

Art. 32 Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del "Covid-19", ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli Enti non commerciali, compresi gli "Enti del Terzo Settore" e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del Dl. n. 34/2020, spetta un credito d'imposta del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per "Covid-19".

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di Euro 60 mila per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per l'anno 2021, ed è utilizzabile nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione mediante Modello "F24", senza rientrare nella soglia massima di compensabilità annua di cui all'art. 34 del Legge n. 388/200.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.

Un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in esame.

Art. 36 Ulteriori disposizioni in materia di "Reddito di emergenza"

A chi ne faccia domanda sono riconosciute 4 ulteriori quote di "Reddito di emergenza" per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Per il riconoscimento delle quote si applicano i requisiti previsti dall'art. 12, comma 1, del Dl. n. 41/2020. Le domande devono essere presentate all'Inps entro il 31 luglio 2021.

Art. 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, Turismo e Spettacolo

Ai beneficiari dell'indennità di cui all'art. 10, commi da 1 a 9, del Dl. n. 41/2021 ("Decreto Sostegni"), è erogata un'ulteriore indennità una tantum pari a Euro 1.600.

Il Decreto riconosce un'indennità pari a Euro 1.600 anche ai dipendenti stagionali del Settore del Turismo e degli Stabilimenti termali che non percepiscono "Naspi", non sono titolari di pensione e hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto.

La stessa somma, a patto che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente Decreto, è riconosciuta anche a:

- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a Settori diversi da quelli del Turismo e degli Stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a Euro 5.000.

Art. 50 Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro

Euro 3 milioni e 400.000 sono stanziati per l'anno 2021 e Euro 10 milioni per l'anno 2022 da destinarsi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di Prevenzione per la Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. Le risorse sono finalizzate al reclutamento straordinario di Dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 51 Disposizioni urgenti in materia di "Trasporto pubblico locale"

La dotazione del "Fondo per il trasporto pubblico e regionale", istituito con l'art. 1, comma 816, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di ulteriori Euro 450 milioni per l'anno 2021, al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di "Trasporto pubblico locale e regionale", destinato anche a studenti, anche al fine di permettere il mantenimento del distanziamento.

Le risorse sono destinate al finanziamento dei servizi Tpl che, antecedentemente all'emergenza epidemiologica da "Covid-19", hanno registrato un riempimento della capienza superiore a quello previsto dal Dpcm., al fine di permettere la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite.

Per le stesse finalità, le Regioni, le Province Autonome e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del Fondo, possono anche ricorrere a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, stipulando apposita convenzione o imponendo obblighi di servizio.

Qualora, all'esito dello specifico procedimento per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e qualora emerga la necessità di erogare servizi aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della Scuola secondaria di primo o di secondo grado, le Convenzioni possono essere stipulate anche dagli Uffici dirigenziali periferici del Ministero dell'Istruzione relativamente agli Ambiti territoriali di competenza.

Le risorse stanziare possono essere utilizzate, nel limite massimo di Euro 45 milioni, per il riconoscimento di contributi in favore delle Aziende di trasporto pubblico regionale o locale, nonché degli operatori economici esercenti il Servizio di "Trasporto di passeggeri su strada" o dei titolari di licenza per l'esercizio del Servizio di Taxi o di autorizzazione per l'esercizio del Servizio di noleggio con conducente, impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto.

Le risorse sono assegnate, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla gestione governativa della Ferrovia circumetnea, alla concessionaria del Servizio ferroviario Domodossola-Confini svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, e sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge n. 178/2020. In tale Decreto sarà determinata anche l'entità delle eventuali risorse da destinare per i contributi ora citati e le modalità di erogazione delle stesse.

Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, ossia per compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, e per le finanziare misure utili al mantenimento del distanziamento fra gli utenti.

Inoltre, per una più efficace distribuzione degli utenti del Trasporto pubblico di linea e per realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è istituito presso il Mims un Fondo con una dotazione di Euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato:

- a) nel limite di Euro 35 milioni, all'erogazione di contributi in favore delle Imprese e delle P.A. di cui all'art. 229, comma 4, del Dl. 19 maggio 2020, n. 34 (singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti), che provvedano, previa nomina del *mobility manager*, a predisporre entro il 31 luglio 2021 un Piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *car-pooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bike-sharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-lavoro adottati entro il termine del 31 luglio 2021;
- b) nel limite di Euro 15 milioni, all'erogazione di contributi in favore degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del *mobility manager* scolastico, a predisporre entro il 31 luglio 2021 un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire alla realizzazione delle finalità di cui al presente comma; tali contributi sono destinati al finanziamento di iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di *pedibus*, di *carpooling*, di *car-sharing*, di *bike-pooling* e di *bikesharing*, in coerenza con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-scuola-casa adottati entro il termine del 31 luglio 2021.

Con Decreto del Mims, da adottarsi entro il prossimo 25 luglio, sono definite le modalità attuative.

Art. 52 Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli Enti Locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli Enti Locali e fusione di Comuni

E' istituito un Fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione di Euro 500 milioni per l'anno 2021, in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del "*Fondo anticipazioni di liquidità*", ma solo qualora il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del "*Fal*" risulti superiore il 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 e inviato alla "*Bdap*". Il Fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con Dm. Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente Decreto.

Per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità ("*Fal*") è differito al 31 luglio 2021:

- a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020;
- b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 e fino al 31 luglio data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del Tuel.

Inoltre, il comma 3 stabilisce che il contributo straordinario in favore dei Comuni risultanti dalla fusione è incrementato di Euro 6,5 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Art. 53 Misure urgenti di "solidarietà alimentare" e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

Un ulteriore Fondo di Euro 500 milioni per l'anno 2021 è istituito al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di "*solidarietà alimentare*", nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Le risorse sono ripartite, entro il prossimo 25 giugno, con Dm. Interno tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) una quota pari al 50% del totale (per complessivi Euro 250 milioni) è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune. Per i Comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti, dalla quota spettante è decurtato, proporzionalmente, l'importo necessario ad assicurare il rispetto del criterio di cui alla sotto riportata lett. c);
- b) la restante quota del 50% (per complessivi Euro 250 milioni) è ripartito in base alla distanza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione (i valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Mef-Dipartimento delle Finanze del Mef);
- c) il contributo minimo spettante a ciascun Comune non può risultare inferiore a Euro 600.

Art. 54 Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano

Nell'anno 2021 è corrisposto l'importo di Euro 60 milioni a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'art. 1, comma 508, della Legge n. 147/2013 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell'art. 1, comma 412, della Legge n. 190/2014.

Art. 55 Incremento contributo mancato incasso Imposta di soggiorno

Si dispone l'incremento del "*Fondo per il ristoro dei mancati introiti dell'Imposta di soggiorno*". Lo stanziamento iniziale di Euro 250 milioni viene incrementato fino ad Euro 350 milioni.

Il Decreto di ripartizione delle somme verrà emanato dal MinInterno entro il 31 ottobre 2021.

Art. 56 Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020 e del "Fondo anticipazione di liquidità" delle Regioni e Province autonome in valutazione

Con l'art. 56 si integra il comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, prevedendo anche che le risorse assegnate per l'emergenza "*Covid-19*" a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni della "*perdita di gettito*" sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, per tutto il biennio 2020-2021.

Per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 897 e 898, della Legge n. 145/2018, senza operare la nettizzazione del "*Fal*". Quindi, l'avanzo applicabile non potrà essere superiore a quello di cui alla lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria

accantonata per il "Fcdc", incrementato dell'importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, occorre fare riferimento al Prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

Se l'Ente è in esercizio provvisorio, l'avanzo applicabile scaturisce invece dal Prospetto di cui all'art. 187, comma 3-quater, del Tuel, che la Giunta è tenuta ad approvare entro il 31 gennaio al fine di verificare l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se l'importo della lett. A) del Prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente è negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria del "Fcdc", l'importo dell'avanzo applicabile si riduce ed è pari alla quota di disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Art. 57 Riparto del contributo di cui all'art. 23, comma 2, del Dl. 22 marzo 2021, n. 41

Si sostituiscono il secondo e il terzo periodo dell'art. 23, comma 2, del Dl. 22 marzo 2021, n. 41 ("Decreto Sostegni"), stabilendo ora che, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, il ristoro delle minori entrate da "Covid-19" è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021, secondo gli importi indicati nella Tabella allegata all'art. 57.

Art. 63 Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa

Il Decreto stanziava nuove risorse (Euro 135 milioni per l'anno 2021) per il finanziamento delle iniziative dei Comuni relative al potenziamento dei Centri estivi, dei Servizi socio-educativi territoriali e dei Centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori. Tali iniziative, da attuare nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2021, possono essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

I criteri di riparto delle risorse saranno decisi in sede di Conferenza unificata ai sensi del Dl. 28 agosto 1997, art. 8, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenni sulla base dei dati Istat relativi all'ultimo censimento della popolazione residente.

Viene inoltre disposta la proroga al 2022 del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" ex art. 1, comma 392, della "Legge di bilancio 2016".

Art. 64 Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile

Sono estese fino al 31 dicembre 2021 le misure relative al "Fondo di solidarietà per i mutui relativi alla prima casa" di cui al Dl. n. 18/2020, art. 54, comma 1.

La possibilità di usufruire delle misure sopra citate è concessa a tutti coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni di età.

Art. 65 Misure urgenti per la Cultura

Sono destinate nuove risorse a fondo perduto per le spese sostenute nel Settore dello Spettacolo per i test di diagnosi relativi al "Covid-19". Al fine di promuovere la ripresa degli spettacoli itineranti e delle attività circensi, fortemente penalizzate dalle norme anti-contagio adottate per contenere la pandemia da "Covid-19", è stata inoltre disposta che i soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 1 della Legge n. 337/1968 (circhi equestri e spettacoli viaggianti), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal pagamento del canone per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021.

Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate di cui sopra, è istituito un apposito fondo con una dotazione di Euro 8,65 milioni per l'anno 2021. La ripartizione dei fondi destinati ai Comuni sarà resa disciplinata, entro il 30 settembre 2021, da successivi Decreti.

Art. 73 Disposizioni urgenti in materia di Trasporto Per mitigare i danni subiti dal Settore dell'Aviazione e da quello portuale, sono stanziati nuovi fondi.

Per il primo dei Settori citati, è stato disposto un incremento di Euro 100 milioni per l'anno 2021 del fondo di cui al Dl. n. 34/2020.

Per il secondo primo c'è un incremento di Euro 300 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui alla Legge n. 178/2020, art. 1, comma 715.

Inoltre, sono stanziati ulteriori Euro 150 milioni per l'anno 2021 a favore di "Rete ferroviaria italiana Spa".

Art. 76 Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa

La Società Riscossione Sicilia Spa dal 30 settembre 2021 viene sciolta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi Organi decadono.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione è affidato all'Agenzia delle Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima.

Per garantire senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di Euro 300 milioni. Inoltre, sempre dal 1° ottobre, AdER subentrerà a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, capo II, e al Titolo II, del Dpr. n. 602/1973.

A decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia Spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore del presente Decreto risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia delle Entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso Ente.

Entro il 30 settembre 2021, l'assemblea degli azionisti di Riscossione Sicilia Spa dovrà approvare il bilancio di esercizio 2020. Entro 120 giorni dalla stessa data, il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia Spa deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento è trasmesso per l'approvazione alla Regione Siciliana.

Agenzia delle entrate-Riscossione, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia Spa alla data dello scioglimento, ovvero, alla data dell'eventuale precedente dismissione di tale partecipazione, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia, ivi comprese quelle:

- a) per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un'operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data;
- b) originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell'attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati;
- c) originate dall'assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita;
- d) scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità di cui all'art. 20, del Dlgs. n. 112/1999;

Le obbligazioni gravanti sulla Regione Siciliana sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030.

Con Decreto Mef, da emanarsi entro il 30 settembre 2021, d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, sono stabilite le modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione Siciliana, della manleva di cui ai paragrafi precedenti, nonché le procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie, tenendo anche conto della necessità, per quest'ultima, di provvedere alle necessarie variazioni di bilancio.